

Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10;

Materia: indennità integrativa speciale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

dott. Stefano Imperiali	Presidente relatore
dott.ssa Angela Silveri	Consigliere
dott. Luigi Cirillo	Consigliere
dott.ssa Francesca Padula	Consigliere
dott. Marco Smiroldo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui seguenti appelli avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo n. 841 del 9.12.2004:

- n. **22678** del registro di segreteria, proposto dal sig. **S. I.**, rappresentato e difeso dall'avv.

Domenico Bonaiuti;

- n. **22725** del registro di segreteria, proposto dal **Ministero della Economia e delle Finanze**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 13.1.2015 il relatore e l'avv. Domenico Bonaiuti, assente il Ministero appellante;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 841 del 9.12.2004, la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo ha accolto parzialmente un ricorso con il quale il sig. S. I., titolare di una pensione privilegiata tabellare dal 9.4.1956, per effetto della sentenza della IV Sezione Pensioni Militari di questa Corte n. 82907 del 27.9.1993, e titolare altresì di una pensione ordinaria dall'11.9.1990, aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità integrativa speciale in misura intera e alla tredicesima mensilità sulla pensione tabellare fino alla data del collocamento a riposo e su ambedue le pensioni per il periodo successivo. Dichiarata la prescrizione quinquennale di tutti i ratei di indennità integrativa speciale anteriori al 7.2.1992, la Sezione ha riconosciuto, sui ratei arretrati successivi, il maggior importo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

2. Con appello notificato il 23.2.2005 e depositato il 14.3.2005, il sig. S. I. ha affermato che il diritto alla pensione privilegiata tabellare gli era stato riconosciuto solamente con la sentenza n. 82907/1993, per cui le richieste dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità formulate dall'appellante il 7.2.1997 e il 1°.7.1997 risultavano *"al riparo da ogni termine di prescrizione"*. Ha aggiunto che comunque nel giudizio di primo grado l'INPDAP si era costituito solo alla seconda udienza, *"senza minimamente eccepire prima alcuna prescrizione dei ratei"*. Ha chiesto, in conclusione: il riconoscimento del suo diritto *"alla concessione della indennità integrativa speciale e delle 13me mensilità ex tunc, senza alcun limite di prescrizione"*; *"la rivalutazione monetaria sugli arretrati già corrisposti e percepiti"* e gli *"interessi legali"* sulle *"somme rivalutate"*; *"in subordine"*, il riconoscimento del diritto agli *"interessi in pieno cumulo con la rivalutazione dal 1956 almeno fino al 1991 e gli interessi nella misura del 10% dal 1991 al 1995 e dal 1995 fino al soddisfo gli interessi e/o la rivalutazione in ipotesi di maggior somma"*.

3. Con appello notificato il 23.2.2005 e depositato il 22.3.2005, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha richiamato la sentenza delle Sezioni Riunite n. 14/QM/2003 e ha chiesto: *“in via principale”*, la riforma della sentenza, con il riconoscimento del *“divieto di cumulo della I.I.S. nelle ipotesi di percezione di plurimi trattamenti pensionistici, salva la eventuale integrazione al c.d. minimo INPS”*; *“in via subordinata”*, il riconoscimento del diritto ai soli interessi legali sui ratei arretrati, con esclusione della *“rivalutazione monetaria in quanto incompatibile con la natura risarcitoria della pensione tabellare”*.

4. Con atto notificato il 22.4.2005 e depositato il 20.5.2005, anche l'INPDAP ha proposto appello avverso la sentenza n. 841/2004.

5. Con sentenza-ordinanza n. 403 del 12.6.2014, questa Sezione ha dichiarato l'estinzione dell'appello proposto dall'INPDAP (ora INPS) e ha altresì ordinato al MEF di notificare il suo appello *“anche all'INPS, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e insieme con l'ordinanza stessa”*.

La sentenza-ordinanza n. 403/2014 risulta comunicata al MEF il 19.6.2014, ma la notificazione dell'appello all'INPS è stata chiesta all'ufficiale giudiziario, dal notificante, solamente il 23.12.2014.

6. All'udienza del 13.1.2015, l'avv. Domenico Bonaiuti ha rilevato la mancata esecuzione dell'ordinanza di questa Sezione; ha ribadito l'insussistenza della prescrizione quinquennale dei ratei arretrati riconosciuta dalla Sezione territoriale; ha preso atto della più recente giurisprudenza che nega la possibilità di un cumulo tra rivalutazione e interessi sui ratei arretrati.

Considerato in

DIRITTO

1. Per l'art. 2935 c.c., *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*. Orbene, appare indubbio che il diritto all'indennità integrativa speciale sulla pensione privilegiata tabellare del sig. S. I. non poteva essere fatto valere prima del riconoscimento del

diritto alla stessa pensione, avvenuto solo con la sentenza n. 82907 del 27.9.1993. L'istanza del 7.2.1997 impediva pertanto qualsiasi prescrizione dell'indennità in questione.

2. L'art. 5 della legge n. 205/2000 ha richiamato, per tutti i giudizi pensionistici davanti a questa Corte, la disposizione dell'art. 429, comma 3, c.p.c. che stabilisce: *“il giudice, quando pronuncia sentenza al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”*.

Sul punto è stato chiarito, dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 2/QM/2002, che il principio del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali *“non va inteso in senso integrale, quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi”*.

La richiesta dell'appellante principale dell'attribuzione degli interessi legali insieme alla rivalutazione monetaria non può essere pertanto accolta.

L'appello del sig. lezzi risulta in definitiva solo parzialmente fondato.

3. In applicazione dell'art. 331, comma 2, c.p.c., va invece dichiarata l'inammissibilità dell'appello del MEF.

4. Alcune incertezze giurisprudenziali, e comunque l'esito del giudizio, solo parzialmente favorevole all'appellante principale, inducono a compensare le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale d'appello,

accoglie parzialmente l'appello del sig. S. I. e per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo n. 841 del 9.12.2004, dichiara che l'appellante aveva diritto all'indennità integrativa speciale e alla tredicesima mensilità sulla sua pensione privilegiata

tabellare senza alcuna prescrizione; dichiara inoltre l'inammissibilità dell'appello del Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la stessa sentenza.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2015